

COPIA



Deliberazione n. **10**
in data **15-04-2019**

COMUNE DI CASTELCUCCO

Provincia di Treviso

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 578/2019 E MODIFICHE ALLA DELIBERA DI RAZIONALIZZAZIONE 2018. INDICAZIONE DI MODIFICA STATUTARIA E ALTRO

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **quindici** del mese di **aprile** alle ore **19:00**, nella sede municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione.

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
TORRESAN ADRIANO	P	FABBRIS FRANCESCO	P
MARES PAOLO	P	ZAMPERONI FABIO	P
FRANCIOSI NOVELLA	P	PERIZZOLO CHRISTIAN	P
MELCARNE VALTER	P	REGINATO EDOARDO	A
MAZZAROLO GIANPIETRO	P	PERIZZOLO GIADA	P
MARTIGNAGO MICHELE	P		

Risultano presenti n. **10** e assenti n. **1**.

Assiste all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE, BRUNO DOTT. MANUEL**, in qualità di segretario verbalizzante.

Il **SINDACO, TORRESAN ARCH. ADRIANO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

Il Sindaco spiega la necessità di questa delibera, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 57/2019 che ha dato importanti chiarimenti in materia di detenzione della partecipazione in Asco Holding; siamo a presentare questa delibera prevalentemente per la detenzione nella società Asco Holding; in questo modo si vuole rafforzare il controllo pubblico e orientare la società verso una forma di holding finanziaria pura, in modo da rispettare i requisiti previsti dalla legge Madia; si valuteranno in un successivo momento anche le partecipazioni indirette, in particolare quella di Asco TLC, valutando anche uno scorporo parziale delle attività commerciali. In questo modo si dovrebbe risolvere ogni problema in merito alla detenzione di questa partecipazione, sperando di chiudere anche i contenzioni in essere tra i soci privati e i soci pubblici.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 25.09.2017, esecutiva, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;
- in data 5 aprile 2018 sono intervenute le sentenze n. 363/2018, 376/2018, 401/2018; 408/2018 con le quali il TAR Veneto, in accoglimento dei ricorsi di Plavisgas S.r.l., ha annullato le deliberazioni di numerosi Consigli Comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A. ritenendo illegittima la detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte;
- in data 23/07/2018, l'assemblea di Asco Holding S.p.A. ha approvato alcune modifiche allo statuto societario finalizzate ad una maggiore coesione e stabilità della *governance*;
- con la sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato gli appelli avverso le menzionate sentenze del TAR Veneto, con una motivazione differente rispetto a quella del giudice di prime cure. In particolare in tale decisione il Consiglio di Stato ha statuito che:
 - il TAR Veneto ha erroneamente interpretato la categoria dei "servizi di interesse economico generale" di cui all'art. 2, comma 1, lett. i) D.Lgs. n. 175 del 2016, in quanto, secondo il Consiglio di Stato, "Erra l'appellata sentenza ad escludere (non l'attività di distribuzione del gas, ma) l'attività di vendita del gas e i servizi di telecomunicazioni, già svolti da Asco TLC S.p.A. e che saranno della società derivante dalla sua fusione per incorporazione in Asco Holding s.p.a, dai "servizi di interesse generale" poiché "aventi carattere puramente commerciale", ovvero, se ben si intende, rivolte alla sola produzione di un vantaggio economico (per questo attività lucrative)";
 - con riferimento alla partecipazione dei Comuni alla compagine societaria il Consiglio di Stato afferma che "La particolare modestia della partecipazione al capitale normalmente si riflette infatti in una debolezza sia assembleare sia, di riflesso, amministrativa (la quale può di fatto essere compensata solo in situazioni eccezionali dove altri equilibri refluiscono a compensare questa debolezza). Ciò avviene in modo difficilmente rimediabile nei casi in cui, per fronteggiare questa debolezza, tra i vari enti pubblici così partecipanti in termini minimali non siano stati previsti strumenti negoziali – ad es., patti parasociali – che possano dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque rinforzare la loro azione collettiva e, in definitiva, di assicurare un loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata. A tal fine, ad evitare tali inconvenienti si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero

anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari”;

CONSIDERATO che la legge 30/12/2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), con l'art. 1 commi, 721-724, ha introdotto alcune disposizioni che modificano e integrano il Testo Unico sulle Società partecipate (TUSP) di cui al D.Lgs. n.175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, intervenendo su alcuni aspetti significativi relativi agli obblighi di alienazione. Sul punto è intervenuta la nota operativa Prot. 21/VSG/SD/AD in data 6/03/2019 dell'ANCI, che riporta:

“In particolare, il comma 723, prevede la possibilità di derogare all'obbligo di alienazione delle società inserite nel piano di razionalizzazione straordinario, ex articolo 24 del D.Lgs 175/2016 smi, commi 4 e 5, senza l'applicazione delle sanzioni ivi previste (scadenza di alienazione e divieto di esercizio dei diritti di socio, nel caso in cui le stesse abbiano il valore medio degli esercizi, nel triennio 2014-2016, in utile). In tal caso, gli enti locali possono mantenere la partecipazione fino al 31 dicembre 2021.

Con la presente nota, si fornisce una lettura coordinata di tale disciplina con quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 smi che regola una procedura di carattere ordinario, con cadenza annuale, a decorrere dal 2018, per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute (che fa seguito a quella straordinaria di cui all'articolo 24 e ha ad oggetto le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017). In particolare, si ritiene che il comma 7 dell'articolo 20 del succitato decreto (recante la disciplina delle sanzioni in caso di mancata razionalizzazione periodica), richiamando a sua volta i commi 4 e 5 dell'articolo 24, la cui applicazione è sospesa per effetto del nuovo comma 5bis dello stesso articolo introdotto dalla legge di bilancio per il 2019, induca ad interpretare che – anche per le revisioni annuali e solo per le società con bilancio in utile nel triennio 2014-2016 - si possa derogare all'obbligo di dismissione della partecipazione, almeno fino al 31 dicembre 2021, e senza incorrere in nessuna sanzione. Tale interpretazione letterale delle due disposizioni è motivata da fatto che, altrimenti, per una stessa società, l'alienazione sia sospesa ai sensi dell'articolo 24 del TUS (ossia in sede di revisione straordinaria), ma successivamente disposta ai sensi dell'articolo 20 (razionalizzazione periodica).

Si ritiene dunque – in via interpretativa – che le amministrazioni locali potranno deliberare di avvalersi della deroga introdotta con il comma 723 della legge di bilancio 2019, anche in sede di revisione annuale.”

*“Si richiama infine l'attenzione dei Comuni sulla sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 578/209 del 23 gennaio u.s. che, pur confermando gli effetti della sentenza di annullamento dei piani di razionalizzazione straordinaria ex articolo 24 TUSP di alcuni Comuni, afferma un principio molto importante e cioè che non è una partecipazione “pulviscolare” ad escludere di per sé lo svolgimento di un servizio di interesse generale, perché la definizione di un'attività (di interesse generale o meno) non dipende dalle modalità organizzative dello stesso e dunque spetta alle singole amministrazioni pubbliche stabilire quali siano i bisogni da soddisfare ed i mezzi più adatti per garantire tale soddisfacimento, sempre che la soddisfazione di detti bisogni non sia rimessa alla competenza di altra amministrazione. **Tale principio pone un evidente limite agli obblighi di dismissione contenuti nel TUSP e rappresenta un'apertura molto significativa verso l'autonomia dei Comuni nella scelta dei modelli gestori per il soddisfacimento dell'interesse generale della collettività di riferimento”;***

DATO ATTO che:

- a) la Società Asco Holding S.p.A. ha il bilancio in utile nel triennio 2014-2016 (per euro 24.463.829,00 nel 2014, per euro 22.243.547,00 nel 2015 e per euro 21.983.884,00 nel 2016, nonché, ultimo dato disponibile, per euro 27.354.325,00 nel 2017);
- b) questo Comune con deliberazioni consiliari n. 34 del 25.09.2017 e n. 49 del 21/12/2018, ha deciso di mantenere la partecipazione di Asco Holding S.p.A. per i motivi in esse indicati;

RITENUTO, con riguardo alla lettera b) del precedente punto, che la legge n. 145/2018, in particolare con il comma 723 dell'art. 1 (“A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote

societarie pubbliche, ...), corrobora le decisioni di questo Ente, assunte anticipando nello spirito e nelle motivazioni la *ratio* delle norme successivamente entrate in vigore, e pone fuori discussione - se ve ne fosse la necessità - circa la (corretta e pertinente) detenzione delle quote societarie in Asco Holding S.p.A., con l'inalterato esercizio dei diritti sociali;

RICHIAMATI:

L'art. 4 del TUSP "*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*" secondo cui:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;" ... omissis ...

"d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento";

L'art. 2 del TUSP, in base al quale sono:

"h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato";

TENUTO CONTO:

della Deliberazione della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2015/FRG secondo cui "*La qualificazione di una società come "strumentale" si ricollega alla tipologia di attività, che è rivolta agli stessi enti promotori o, comunque, azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti"...* omissis ... "*Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)..."* (come nel caso di ASCO Holding S.p.A.);

della Deliberazione della Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2017/FRG paragrafo 1.5.4 per cui: "*... Le stesse problematiche si pongono a seguito dell'adozione del modello holding, ossia quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale. In tal caso, la holding svolge attività strumentali. Diversamente, la holding operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o di scambio.*" ... omissis ... "*Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti» (art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016)";*

RILEVATO che:

- la società Asco Holding S.p.A., con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di “*holding pura*” ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell’art. 4 d.lgs. n. 175/2016, proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni “*in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell’energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete*” (art. 5, comma 1, dello statuto);
- questo Comune valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della *governance* delle società controllate;
- la *holding* assume, quindi, il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre società a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal D.Lgs. n. 175/16;

CONSIDERATO che:

- alla luce della intervenuta giurisprudenza amministrativa sul tema della partecipazione dei Comuni alla compagine societaria il processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla *governance* della società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, debba essere incrementato a seguito della sentenza CDS mediante un’ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici;
- una tale modifica statutaria deve ritenersi indubbiamente legittima e rispettosa di quanto disposto dal d.lgs. n. 175/2016, come statuito anche dal Consiglio di Stato nella menzionata decisione n. 578/2019, laddove si afferma che “*si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari*”;

RILEVATO inoltre che:

la medesima Asco Holding S.p.A. detiene partecipazioni in società che, eccezion fatta per quelle in liquidazione, svolgono “*servizi di interesse generale*”.

In particolare Asco Holding S.p.A. detiene partecipazioni di controllo in 4 società:

- Ascopiave S.p.A., quota del 61,562% (società quotata che a propria volta detiene numerose partecipazioni di controllo e minoranza);
- Asco TLC S.p.A., quota del 91%;
- Seven Center S.r.l. quota dell’ 85% (in liquidazione);
- Rijeka Una Invest S.r.l., quota del 65% (in liquidazione, che a sua volta detiene il 100% della società Alverman S.r.l., anch’essa in liquidazione);

Oltre ad una partecipazione di minoranza in una società: il 10% del capitale sociale di Bim Piave Nuove Energie S.r.l.

Nella citata sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto che la partecipazione in Ascopiave S.p.A., Asco TLC S.p.A. e Asco Trade S.p.A. sia corretta in quanto motivata per ragioni di interesse pubblico atteso che “*La valutazione – espressione dell’indirizzo politico amministrativo e, in questo senso, appartenente al merito amministrativo – dell’attività di distribuzione e fornitura del gas, come quella di erogazione di servizi di telecomunicazione, quale attività rispondente ai bisogni della collettività di riferimento, contenuta negli atti impugnati, si sottrae a censura*”.

In ogni caso, prendendo in considerazione alla luce dei diversi punti sollevati dalla sentenza CDS le partecipazioni comunali:

1) Per quanto concerne il gruppo Ascopiave S.p.A.:

- la holding del gruppo Ascopiave era quotata da prima del 2015 e dunque rientra nelle società che possono essere comunque mantenute anche in deroga al TUSP, purché producano risorse per il Comune, con riferimento sia ad Ascopiave che alle partecipate;
- **per quanto concerne la distribuzione gas**, che Ascopiave svolge attraverso partecipate, sul piano del servizio di interesse generale, le attività di distribuzione del gas che il gruppo svolge sono qualificate come tali direttamente dalla legge;
- sul piano della stretta necessità per la collettività locale di tali attività, si rileva che:
 - a) La società opera territorialmente sull'intero mercato per poter doverosamente rimanere competitiva, essendo diversamente costretta a non poter crescere con una limitazione competitiva inaccettabile per una quotata in borsa, ma mantiene una importante presenza in ambito locale;
 - b) La società è la sola società di distribuzione gas sul mercato che essendo in mano locale è in grado di operare con una chiara rappresentazione e comprensione degli interessi locali, profilo questo assente in ogni altra società operante sul mercato, con riferimento alla stretta necessità per le funzioni istituzionali dell'ente, nel settore delle infrastrutturazione di impianti energetici che hanno una importanza decisiva per la collettività e per le imprese locali. Quanto sopra in un'area ad urbanizzazione limitata per la quale gli interessi di investimento da parte del mercato sono evidentemente minori rispetto ad aree di maggiore urbanizzazione;
- **per quanto concerne le società partecipate da Ascopiave, che svolgono attività di fornitura energetica, ed in particolare Asco Trade:**
 - in quanto controllata da Ascopiave S.p.A. (quotata in borsa) Asco Trade S.p.A. come le altre partecipate è estranea al TUSP: art. 1 TUPS "5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate" art. 24 "2. L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea. 3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015". Essendo la partecipazione in Asco Trade S.p.A. (attraverso Ascopiave S.p.A.) precedente al 2015, essa può essere mantenuta senza alcuna particolare valutazione, diversa dal beneficio economico che il Comune ne tragga, anche in deroga al TUSP;
 - La partecipazione a tale società è stata ritenuta in ogni caso legittima con sentenza passata in giudicato stante "La valutazione – espressione dell'indirizzo politico amministrativo e, in questo, senso appartenente al merito amministrativo – dell'attività di distribuzione e fornitura del gas, come quella di erogazione di servizi di telecomunicazione, quale attività rispondente ai bisogni della collettività di riferimento, contenuta negli atti impugnati, si sottrae a censura". Si aggiunge a tale considerazione quanto segue:
 - Sul piano dell'interesse pubblico alla partecipazione in tale società, Asco Trade S.p.A. produce un significativo utile che confluisce indirettamente in Asco holding S.p.A. e viene utilizzato nell'interesse dei Comuni;
 - Sul piano del servizio di interesse generale strettamente necessario per la collettività comunale, tale società opera sul mercato in modo da massimizzare come ogni società il proprio utile, come le è consentito in quanto controllata da Ascopiave S.p.A. quotata in borsa prima del 2015, anche con attività sul mercato nazionale, per mantenere una piena operatività e per poter efficacemente agire su un mercato concorrenziale con dimensioni adeguate, essendo diversamente costretta a non poter crescere con una limitazione competitiva inaccettabile per una società facente parte di gruppo quotato in borsa. Tale società mantiene però una importante presenza in ambito locale, con una importante attività a favore delle collettività di cui sono espressione i Comuni soci, anche con utilizzo di tariffe sociali. Ciò denota una

stretta necessari età per la collettività locale non essendo svolta attività analoga con pari attenzione sul piano sociale da altri soggetti operanti sul mercato. La società è la sola società sul mercato che essendo in mano locale è in grado di operare con una chiara rappresentazione e comprensione degli interessi locali, profilo questo assente in ogni altra società operante sul mercato, in un settore come è il settore delle forniture energetiche che riguarda tutti i cittadini del Comune. Il Comune ritiene peraltro che ove vi sia una prospettiva di miglioramento dell'assetto economico finanziario del gruppo derivante dalla cessione, sulla base di valutazioni che svolgeranno, le società controllanti, il ramo delle forniture energetiche e in particolare Asco Trade potrà anche essere ceduta.

- **Con riferimento alle società con attività nel risparmio energetico** (Veritas, che è una Esco, e BIM Piave nuove energie, che svolge attività strumentali per la gestione calore a favore dei Comuni): tali attività inerenti al risparmio energetico, sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, inerenti al risparmio energetico, di stretta necessità per il contesto locale, considerando che di nuovo il contesto non fortemente urbanizzato e con centri di dimensioni ridotte in cui opera il Comune non vede una presenza significativa di operatori e che perciò le funzioni in materia di risparmio energetico svolte da una società pubblica sono in grado di esprimere un'offerta che il mercato non sarebbe in grado di fornire con le stesse modalità. Per quanto concerne BIM Piave Nuove Energie S.r.l. è una società strumentale con preciso vincolo statutario di fatturato all'80% verso i soci (il consorzio, che ha la maggior parte delle quote, vede sostanzialmente gli stessi soci di Asco holding), per questo espressamente legittimata nel proprio ruolo operativo strumentale dal TUSP;

2) Per quanto concerne Asco TLC S.p.A., essa non è quotata in borsa ed è stata ritenuta coerente con le finalità dei Comuni in quanto svolge un servizio di interesse generale. Nello statuire la legittimità della partecipazione in detta società da parte dei comuni soci di Asco Holding S.p.A. il Consiglio di Stato, nella decisione n. 578/2019, ha invero riconosciuto che essa svolge un servizio di interesse generale, affermando che: *"In conclusione: il rilievo che la vendita del gas o i servizi di telecomunicazione costituiscano attività commerciali non è affatto risolutivo per escluderle dai servizi (di interesse economico generale) erogabili a mezzo di società a partecipazione pubblica"*. Previa valutazione di convenienza sotto il profilo della efficienza, efficacia ed economicità, potrà essere sulla base della maggiore convenienza economica per il gruppo che fa capo ad Asco Holding:

- a) Con riferimento alla parte infrastrutture, mantenuta in proprietà pubblica, come è oggi, ovvero eventualmente, se ritenuto opportuno, anche attraverso operazioni societarie di scissione e di cessione di quote o di azienda all'interno del gruppo Ascopiave quotato in borsa, potendo continuare ad operare nel settore della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, sulla base delle disposizioni della legge (Art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 259 del 2003). La fornitura delle reti (con esclusione del traffico) è un'attività che comporta significativi investimenti che il mercato (come rileva la stessa legge qualificando tale attività come servizio di interesse generale) svolge con difficoltà, specie in aree non fortemente urbanizzate come quelle di cui fa parte il Comune e dunque rappresenta un servizio di interesse generale. Tale attività deve svolgersi in via prevalente a beneficio dei territori in cui opera il Comune deliberante e degli altri Comuni soci: il Comune deliberante redigerà sul punto una convenzione di consultazione e di coordinamento sull'operato societario con i Comuni soci e con la medesima Asco TLC per verificare tale profilo. Si invita sul punto Asco TLC a proporre un testo di convenzione ai Comuni soci entro 6 mesi dalla data di approvazione di questa delibera;
- b) Il ramo inerente al traffico telefonico dovrà essere trasferito eventualmente, se ritenuto conveniente, all'interno del gruppo Ascopiave quotato in borsa anche attraverso operazioni societarie di scissione e di cessione di quote o di azienda, qualora la normativa consenta tale percorso, ovvero ceduto sul mercato. Quanto sopra entro il 2021 termine previsto dalla legge di bilancio 2019. Qualora Asco holding S.p.A. lo ritenga conveniente sul piano economico finanziario, il trasferimento in Ascopiave S.p.A. o la cessione sul mercato potrà riguardare l'intera società (rete + traffico): pur svolgendo Asco TLC S.p.A. servizi di interesse generale, ove il mantenimento della medesima in mano pubblica, senza traffico, determini una perdita di valore per il gruppo, potrà darsi luogo alla cessione integrale di Asco TLC S.p.A.;

RITENUTO inoltre che:

per quanto concerne Asco Holding

- ai fini della legittima detenzione delle quote di Asco Holding S.p.A. occorre verificare il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/16 ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la società abbia conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a 500.000,00 euro;
- con riferimento al parametro del fatturato, occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una *holding* pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della *holding* pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza sistematica con il disposto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/16 che prevede che per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio;
- per quanto concerne la necessità di una maggiore strutturazione della società - la quale non ha dipendenti, in quanto trattasi di holding di partecipazione (mentre l'intero gruppo conta al 31/12/2017 n. 704 dipendenti) - a seguito del rafforzamento della dominanza pubblica nella stessa e più in generale il ruolo di coordinamento di tale società, si rende necessaria l'assunzione di dipendenti, anche attraverso modifiche statutarie e convenzione tra i soci. Oggi in assenza di personale svolge infatti un ruolo sul gruppo che è certamente meno incisivo rispetto alle sue possibilità operative ove disponesse di dipendenti;

SOTTOLINEATO che:

- per attuare le misure di razionalizzazione questo Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. le succitate misure, chiedendogli di darvi attuazione e di predisporre un progetto per valutare la convenienza economica del mantenimento di Asco TLC in proprietà pubblica, scorporando in ogni caso le attività a mercato di Asco TLC S.p.A., oppure per cedere interamente tale società;
- in ogni caso, il C.D.A. di Asco Holding S.p.A. deve predisporre ed adottare entro un anno dall'adozione della presente delibera, gli atti che consentano ai singoli soci pubblici di influire sulle decisioni strategiche della società e sulle decisioni attinenti alle modalità di accesso ai servizi e di erogazione di questi secondo quanto descritto sopra;

VISTO l'esito della ricognizione annuale effettuata, come risultante nell'allegato A alla D.C.C. n. 49 del 21.12.2018, che viene integralmente confermato per le parti non innovate con la presente deliberazione;

RITENUTO, pertanto, di dover rinnovare la ricognizione ed approvare, a seguito di una nuova analisi, alcune delle schede già approvate a suo tempo nelle parti incompatibili con quanto sopra e in particolare quelle relative ad ASCO Holding S.p.A. e sue partecipate;

RITENUTO di confermare, per le parti non espressamente innovate con la presente deliberazione, il Piano di revisione delle società pubbliche di cui all'allegato A della D.C.C. n. 49 del 21.12.2018;

PRECISATO ulteriormente che sono state adottate adeguate e trasparenti forme di consultazione pubblica, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P., e che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" nelle sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.09.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio consolidato del gruppo ente locale dell'anno 2017;
- la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 56 del 21.12.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2019-2021;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lett. e) e g) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/6/2017, n. 100;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come riportati nella presente deliberazione;

CON l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

CON votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri votanti	n. 10
Consiglieri favorevoli	n. 10
Consiglieri contrari	n. 00
Consiglieri astenuti	n. 00

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di prendere atto delle modifiche ed integrazioni al Testo Unico sulle Società Partecipate di cui al D.Lgs. n. 175/2016 introdotte con l'art. 1, commi 721-724, della legge 30/12/2018, n. 145 e specificate in premessa;
3. Di ritenere e precisare che la legge n. 145/2018, in particolare con il comma 723 dell'art. 1 ("A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, ...), corrobora le decisioni di questo Ente, assunte anticipando nello spirito e nelle motivazioni la *ratio* delle norme successivamente entrate in vigore, e pone fuori discussione - se ve ne fosse la necessità - la corretta e pertinente detenzione delle quote societarie in Asco Holding spa, con l'inalterato esercizio dei diritti sociali;
4. Di approvare il prospettato processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla *governance* della società Asco Holding S.p.A., già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, mediante un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di una assemblea speciale di cui possono far parte solo i soci pubblici, anche con la previsione che i soci dell'assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un Collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria - nella sopra citata sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto di indicare come norme di riferimento "*le assemblee*

speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.)”;

5. Di rafforzare la parte pubblica in Asco Holding S.p.A., al fine di realizzare il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso l'assunzione di dipendenti nonché attraverso modifiche statutarie e convenzioni tra i soci;
6. Di mantenere la partecipazione in Ascopiave S.p.A. (anche con riferimento alle sue partecipate), essendo un gruppo che è esente dal TUSP in quanto quotato in borsa ante 2015. In ogni caso, tale gruppo è coerente con il TUSP: svolge un ruolo significativo sul territorio locale, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull'intero territorio nazionale come è proprio di ogni gruppo quotato, garantendo che il servizio di interesse generale che svolge sia coerente con l'interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale, quanto sopra anche con riferimento alle forniture energetiche, per le quali vi è già e dovrà continuare una attenzione sociale alle esigenze di approvvigionamento locale;
7. Con riferimento alla partecipazione in Asco TLC S.p.A. di dare luogo entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte di Asco Holding S.p.A.:
 - a. Per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi, ovvero al trasferimento della stessa eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave se la normativa lo consente. Quanto sopra comunque rafforzando la natura locale dell'attività societaria con convenzioni, o ceduta sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente economicamente per il gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding S.p.A. che dovranno essere trasmesse ai Comuni;
 - b. Per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, alla stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura;
8. Di approvare la revisione del Piano di ricognizione delle società partecipate possedute da questo Comune, aggiornando le relative schede, dando atto che resta fermo il resto del Piano di ricognizione approvato da questo Comune con deliberazione n. 49 del 21 dicembre 2018;
9. Di dare atto che per attuare le misure contenute nelle premesse del presente provvedimento sia al fine dell'adeguamento alla normativa vigente, questo Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. la presente delibera al fine dell'adozione da parte del medesimo, anche previa delibera assembleare, delle attività conseguenti;
10. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi di legge anche mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, nei termini di accesso consentiti;
11. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dal TUPS;
12. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto le sub sezioni “Enti controllati” e “Società partecipate” del sito Internet di questo Comune;
13. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l'urgenza dell'argomento da approvare, a seguito separata votazione espressa in forma palese, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dal seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri votanti	n. 10
Consiglieri favorevoli	n. 10

Consiglieri contrari	n. 00
Consiglieri astenuti	n. 00

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:

“MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 578/2019 E MODIFICHE ALLA DELIBERA DI RAZIONALIZZAZIONE 2018. INDICAZIONE DI MODIFICA STATUTARIA E ALTRO”

- il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, **BRUNO DOTT. MANUEL**, in ordine alla **Regolarita' tecnica** esprime:
PARERE: **Favorevole**

Data, 02-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BRUNO DOTT. MANUEL)
F.TO BRUNO DOTT. MANUEL

- il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, **PONGAN FERNANDO**, in ordine alla **Regolarita' contabile** esprime:
PARERE: **Favorevole**

Data, 02-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(PONGAN FERNANDO)
F.TO PONGAN FERNANDO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
(TORRESAN ARCH. ADRIANO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BRUNO DOTT. MANUEL)

F.TO TORRESAN ARCH. ADRIANO

F.TO BRUNO DOTT. MANUEL

SOGGETTA:

Pubblicazione all'Albo Pretorio on line

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BRUNO DOTT. MANUEL)

F.TO BRUNO DOTT. MANUEL

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Cron. 380 Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 06-05-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(FORNER ANTONELLA)

F.TO FORNER ANTONELLA

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Castelcucco, **06-05-2019**

FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO